



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEI

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL COMUNE DI
11028 VALTOURNENCHE

Réf. n° - Prot. n. **8674**
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta **16 maggio 2018**

**OGGETTO: Elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale di Valtournenche del 20 maggio 2018.
Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap.**

Si ricorda alla S.V. che, con ogni mezzo, deve essere agevolata la votazione degli elettori non deambulanti. In particolare, la sede della sezione elettorale, priva di barriere architettoniche, dovrà essere opportunamente contrassegnata e arredata secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della legge 15 gennaio 1991, n. 15. In tal caso, il Presidente del seggio nel quale si presenteranno a votare detti elettori, prima di consegnare loro la scheda, dovrà accertarsi che i medesimi siano in possesso della tessera elettorale e di un'attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente di guida speciale, purché, dalla documentazione esibita, risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Al riguardo, si richiama quanto disposto dall'art. 37, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, in base al quale ogni sala di elezione, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine di cui una destinata ai portatori di handicap.

Si rammenta altresì che, a tutela degli elettori portatori di handicap, l'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dispone che, in occasione delle consultazioni, i Comuni organizzino servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte di detti elettori. In proposito, si richiama l'attenzione della S.V. sull'esigenza di predisporre un servizio efficiente ed adeguatamente pubblicizzato.

La stessa norma prevede poi che un accompagnatore di fiducia, iscritto nelle liste elettorali, possa seguire in cabina l'elettore portatore di handicap impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto. In tal senso, devono intendersi tali anche le

ft
r:\uffele\uffcirc\2018\valtournenche\elettori non deambulanti.doc

.....
Département collectivités locales, secrétariat du Gouvernement et affaires préfectorales

Collectivités locales
Bureau électoral et services démographiques

Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura

Enti locali
Ufficio elettorale e servizi demografici

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +390165274980 +390165274983 - +390165274984
télécopie +390165274988

11100 Aosta
Piazza della Repubblica, 15
telefono +390165274980 +390165274983 - +390165274984
telefax +390165274988

PEI entilocali-elettorale@regione.vda.it
PEC eell_prefettura_vvff_protctiv@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it
CF Regione: 80002270074
CF Prefettura: 80006880076

persone con handicap di natura psichica, allorché tale condizione comporti una menomazione fisica incidente sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

In proposito, si sottolinea che il comma 2 dell'art. 41 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, ha ampliato la facoltà di scelta del suddetto accompagnatore che potrà essere individuato dal disabile fra gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica e non soltanto tra gli elettori del Comune ove è ubicato il seggio. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore prescelto, che può esercitare tale funzione una volta sola, è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio presso il quale egli ha assolto tale compito.

Inoltre, la legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede che, su istanza dell'interessato avente diritto al voto assistito, corredata da idonea documentazione, la relativa annotazione possa essere effettuata sulla tessera elettorale personale prima delle consultazioni, a cura del comune di iscrizione mediante apposizione del corrispondente simbolo o codice (AVD), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale e, in particolare, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Pertanto, l'elettore che presenti al seggio la propria tessera elettorale, sulla quale sia stato apposto il suddetto simbolo o codice, dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore. Qualora, invece, la tessera non riporti il suddetto simbolo o codice, oppure nel caso in cui l'impedimento non sia evidente, l'elettore dovrà dimostrare con certificato medico l'infermità fisica impediente l'espressione del voto senza l'aiuto di altro elettore.

Al riguardo, si rammenta che le Aziende sanitarie locali, nei tre giorni che precedono la votazione, devono garantire, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della citata l. 104/1992, la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione di cui all'art. 1 della l. 15/1991.

Nel raccomandare la piena osservanza delle prescrizioni di cui alla presente, si invita la S.V. a portare tali disposizioni a conoscenza dei Presidenti di seggio.

Distinti saluti.

La Dirigente
(Tiziana VALLET)
- documento firmato digitalmente -